



**PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**  
**FINTEL ENERGIA GROUP SPA**  
**(aggiornamento 28 Maggio 2012)**

1 Premessa e principali definizioni.....	3
1.1 Ambito di applicazione.....	3
1.2 Definizioni .....	3
1.3 Archivio delle parti correlate.....	5
2 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate .....	5
3 Modalità di scelta degli esperti e definizione dei requisiti di indipendenza.....	7
3.1 Criteri per la valutazione dell'indipendenza e la remunerazione degli esperti indipendenti....	7
4 Ruolo del CFO .....	7
5 Procedura per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.....	8
5.1 Competenza sulle procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate .....	8
5.2 Procedura per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.....	8
5.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare .....	9
6 Comunicazioni .....	9
6.1 Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate .....	9
6.2 Informazione sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale .....	10
6.4 Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate o di Operazioni Significative .....	11
7 Casi di esclusione .....	11
Allegato 1 - DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE .....	13
Allegato 2 - Individuazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard .....	14
NOTE.....	16

## 1 Premessa e principali definizioni

1. La presente Procedura è adottata in conformità all' articolo 2391 bis del codice civile e in ottemperanza ai principi dettati dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" (di seguito "Regolamento OPC"), di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e comunicazioni.

La Società Fintel Energia Group spa può essere qualificata come "società di minori dimensioni" ai sensi del Regolamento Consob e, come tale, può usufruire della possibilità, offerta dallo stesso Regolamento, di prevedere una procedura semplificata per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, assoggettandole alle stesse regole previste per le operazioni di minore rilevanza.

### 1.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla Presente Procedura si applicano alle operazioni svolte direttamente da Fintel Energia Group SpA (di seguito Fintel o Società), ovvero da società da questa controllate direttamente e/o indirettamente, con parti correlate a Fintel.

2. Ai fini dell'individuazione delle operazioni svolte dalle società controllate cui applicare la Procedura si fa riferimento alla nozione di controllo individuale di cui all'articolo 2359 del codice civile.

3. La Procedura non si applica alle operazioni di cui al successivo articolo 7 ("casi di esclusione").

4. Lo scambio di informazioni da e verso tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.

### 1.2 Definizioni

1. Nel presente paragrafo si forniscono le principali definizioni a supporto dell'applicazione della Procedura:

**"parti correlate"**: valgono le definizioni di cui all'Allegato 1;

**"parti correlate dirette"**: si intende il soggetto che controlla Fintel, i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle sue controllate, i dirigenti aventi responsabilità strategica di Fintel e delle sue controllate, i soggetti aventi influenza notevole su Fintel. Tale definizione è individuata ai fini dell'identificazione dei soggetti iscritti nell' "Archivio delle Parti correlate" di cui al paragrafo 1.3 della presente Procedura;

**"operazioni con parti correlate"**: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

i. le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;

ii. gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;

iii. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7;

**“operazioni di importo esiguo”**: le OPC che abbiano un controvalore non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) purché non presentino elementi di rischio per gli investitori connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sempre che tali operazioni non abbiano carattere ripetitivo nell'arco dello stesso esercizio sociale e, quindi, possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società avuto riguardo alle sue dimensioni;

**“operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Fintel è obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (per il dettaglio delle operazioni ordinarie si veda l'Allegato 2);

**“operazioni significative”**: le operazioni che superano le soglie di rilevanza previste dall'art. 12 del Regolamento AIM vigente alla data del 1 marzo 2012 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**“amministratori indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti come tali in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana;

**“amministratori non correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

**“soci non correlati”**: relativamente ad una data operazione, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di tale operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di tale operazione sia alla Società;

**“interesse significativo”**: ai fini di cui al successivo art. 7, comma 2, lett. b), si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un

vantaggio o uno svantaggio dalla realizzazione di un'operazione con una o più altre Parti Correlate la cui entità si discosti in modo significativo dalle normali condizioni di mercato. Non sussiste un "interesse significativo" in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate (per quanto qui non esposto si rinvia alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010);

**"Testo Unico"**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito TUF ;

**"Regolamento Emittenti"**: il Regolamento emesso da Borsa Italiana per il mercato AIM in vigore dal 1 marzo 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

**"CFO"**: Chief Financial Officer, cioè il Direttore amministrativo e finanziario, le cui generalità sono pubblicate anche sul sito web della società.

### 1.3 Archivio delle parti correlate

1. Le Parti Correlate di Fintel sono inserite e ordinate in una apposito Archivio che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalla Parti Correlate dirette. Tale Archivio è reso disponibile agli azionisti presso la sede legale della Società a seguito di richiesta scritta.

2. L'Archivio è aggiornato tempestivamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, anche attraverso l'ausilio di collaboratori, iscrive le Parti Correlate dirette, ai sensi della presente Procedura. 3. Le modifiche in merito alla circostanza della qualità di parte correlata devono essere comunicate per iscritto senza indugio dalle stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui all'articolo 2, vigila sul corretto aggiornamento dell'Archivio periodicamente, avvalendosi a tal fine anche dell'ausilio del Collegio Sindacale.

### **2 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

1. Il Consiglio di Amministrazione di Fintel istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito Comitato OPC) composto di tre Consiglieri di Amministrazione in maggioranza Indipendenti.

Il compito è svolto dal Comitato di controllo interno, che, quando si riunisce su segnalazione del CFO per l'esame di una operazione con parte correlata, applica la seguente Procedura ed agisce in qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

2. Al Comitato OPC è sempre invitato a partecipare almeno il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente dello stesso Collegio, dando comunicazione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione anche a mezzo comunicazione via e-mail; in caso di assenza di un qualsiasi sindaco, il verbale della riunione del Comitato deve essere senza indugio, entro dieci giorni, inviato al Presidente del Collegio Sindacale o ad altro sindaco per le valutazioni di tale organo, ai fini dell'espletamento del controllo di legalità e sull'amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme civilistiche, statutarie e regolamentari, come di volta in volta, vigenti.

3. Le decisioni del Comitato possono tenersi anche per videoconferenza, teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Nel primo caso il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli amministratori facenti parte il comitato, mentre nel secondo caso i singoli amministratori facenti parte il comitato approvano distinti documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione

4. Qualora non siano presenti almeno due Consiglieri di Amministrazione Indipendenti non correlati, con ciò intendendo che uno dei due Consiglieri di Amministrazione Indipendenti sia impossibilitato a partecipare alla riunione del Comitato, ovvero sia correlato rispetto all'operazione da esaminare, le operazioni con parti correlate sono approvate previo parere non vincolante dello stesso Comitato, rilasciato dall'unico Consigliere Indipendente e dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. Qualora non siano più presenti nel Comitato almeno due Consiglieri di Amministrazione Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere nella prima riunione utile alla sostituzione di un Consigliere non Indipendente con uno Indipendente. In questo periodo il Comitato opererà secondo quanto stabilito nel punto 4 precedente.

### **3 Modalità di scelta degli esperti e definizione dei requisiti di indipendenza**

1. Il Comitato OPC, può farsi assistere, con oneri a carico della Società, da uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di una operazione con parte correlata, lo ritenga necessario.
2. Il Comitato OPC può, altresì, ricorrere al parere di uno o più esperti indipendenti, nel caso in cui sia chiamato a verificare la congruità del corrispettivo dell'operazione esaminata rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

#### **3.1 Criteri per la valutazione dell'indipendenza e la remunerazione degli esperti indipendenti**

1. La scelta dell'esperto è effettuata dal Comitato OPC.
2. Ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza, il Comitato verifica l'eventuale esistenza di relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti selezionati e:
  - i. Fintel;
  - ii. i soggetti, anche sotto forma di società, che controllano Fintel, le società controllate da Fintel o soggette con essa a comune controllo;
  - iii. gli Amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii).
3. Nel caso sia riscontrata la sussistenza di una o più relazioni tra quelle sopra riportate, sarà cura del Comitato motivare le ragioni per le quali tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza, qualora il rapporto di consulenza o collaborazione è stato retribuito per un importo maggiore di € 50.000 (cinquantamila/00) nel corso degli ultimi due esercizi sociali. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere, altresì, fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
4. Il compenso corrisposto agli esperti indipendenti non potrà superare il 2% del valore dell'operazione e, in ogni caso, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00); a tal fine il Comitato OPC provvederà a richiedere preventivi ad almeno due diversi professionisti/esperti, nel rispetto delle nuove norme in materia di "Professioni intellettuali".

### **4 Ruolo del CFO**

1. Il Consiglio di Amministrazione di Fintel incarica, con funzioni istruttorie, il CFO della Società a supportare il Comitato OPC per la descrizione dell'operazione. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi del supporto del Legale della Società.
2. In particolare, il CFO ha il compito di predisporre, ai fini dell'esame da parte del Comitato OPC,

una relazione contenente le seguenti indicazioni sulle operazioni con parti correlate:

- a) identificazione e/o classificazione delle operazioni e delle parti stesse;
- b) valutazione delle rilevanza delle operazioni.

3. A tal fine, le strutture aziendali della Società e delle società da questa controllate, trasmettono, senza indugio, al CFO la documentazione necessaria.

4. Il CFO trasmette tempestivamente la suddetta relazione al Comitato OPC.

## **5 Procedura per l'approvazione delle operazioni con parti correlate**

### **5.1 Competenza sulle procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate**

1. Le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sono deliberate o approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA), sebbene il Consiglio abbia, in precedenza, provveduto a delegare parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo ex art. 2381, commi 2 e 3, Cod. Civ..

2. Le operazioni di cui sopra sono approvate, secondo le rispettive competenze, previo parere non vincolante del Comitato OPC, adottato con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, eventualmente sentito l'esperto all'uopo nominato ex art. 3 della presente Procedura.

### **5.2 Procedura per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione**

#### **5.2.1 Fase istruttoria**

1. Nelle operazioni in cui la competenza a deliberare sia del Consiglio di Amministrazione, il CFO, attraverso le informazioni ricevute dalla struttura aziendale coinvolta nell'operazione ovvero dagli amministratori proponenti dell'operazione, ivi inclusi l'amministratore delegato e/o il Presidente del C.d.A., trasmette al Comitato OPC ed al Consiglio di Amministrazione di norma non oltre 8 giorni anteriori rispetto alla data prevista per la discussione nel Consiglio di Amministrazione, salvo motivata deroga e salva la circostanza che venga comunque garantito un tempo congruo per la discussione nel CdA, un documento esplicativo contenente:

- a) la descrizione dell'operazione (modalità, termini e condizioni) e l'individuazione della parte correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione;
- b) una adeguata informativa in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione sotto il profilo degli effetti economico/finanziari e delle modalità esecutive (con le connesse eventuali implicazioni di natura legale e/o fiscale);
- c) gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione e gli eventuali rischi connessi;

d) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti;

e) nel caso in cui l'operazione sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o definite come standard, oggettivi elementi di riscontro.

2. Il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi e remunerarsi secondo le modalità definite nell'articolo 3 della presente Procedura.

3. Il Comitato OPC esprime il parere di cui sopra e lo trasmette per iscritto possibilmente il giorno prima dell'adunanza consiliare e, comunque, letto dal Presidente di tale Comitato durante i lavori del C.d.A. che porta all'ordine del giorno le operazioni oggetto del parere medesimo.

4. Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione ed effettuazione dell'operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle suddette condizioni, il parere del Comitato OPC è da intendersi come negativo.

#### *5.2.2 Fase di approvazione dell'operazione*

1. Il verbale di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione reca una adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato OPC.

#### 5.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'operazione è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la Procedura di cui sopra, ma in questo caso, per ragioni di informazione e trasparenza, il parere non vincolante del Comitato OPC deve essere reso disponibile per i soci, tramite pubblicazione sul sito internet della società, entro i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per discutere, deliberare o autorizzare tali operazioni con parti correlate.

### **6 Comunicazioni**

#### 6.1 Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate

1. Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, presso la sede sociale della Società e con le modalità

previste nel Regolamento Emittenti, un documento contenente, per ciascuna relativa operazione comunque deliberata o approvata o autorizzata dal C.d.A. o, per le materie di propria competenza secondo quanto previsto dallo statuto sociale o dalla legge, dall'Assemblea dei soci, l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere; tale documento informativo può consistere nella semplice copia della delibera consiliare o assembleare, qualora fornisca il predetto dettaglio di dati, notizie ed informazioni.

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet.

2. Nei casi previsti nell'articolo 3, il parere dell'esperto, allorché non favorevole all'operazione, è pubblicato unitamente al documento di cui sopra.

3. La Società provvederà a rendere pubbliche le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, di cui all'articolo 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro sette giorni dalla loro deliberazione tramite apposito documento informativo depositato presso la sede pubblicato sul sito web della Società nei termini e nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento Consob n. 17721/2010.

## 6.2 Informazione sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale

1. La Società, ex articolo 154 ter TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

2. Nei documenti di cui sopra sono riportate anche le informazioni relative alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate o con joint venture, anche se tali operazioni sono escluse dalla presente Procedura ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono, altresì, riportate nei documenti di cui sopra, ancorché escluse dalla presente Procedura ai

sensi dell'articolo 7, le informazioni sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che superano la soglia di maggiore rilevanza.

#### 6.4 Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate o di Operazioni Significative

1. Nel caso in cui un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia, e fermo restando quanto previsto nell'articolo 114 comma 1 del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute le seguenti informazioni in aggiunta a quelle richieste dalla predetta norma:

- a. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c. la procedura che è stata seguita per l'approvazione dell'operazione;
- d. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

#### 7 Casi di esclusione

1. La presente Procedura non si applica alle:

I. operazioni di importo esiguo, ossia di valore non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila) per singola operazione;

II. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile;

III. deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

IV. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2402 del codice civile.

2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi informativi:

a) operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard così come definite al precedente articolo 1.2 e di cui all'Allegato 1, fermo restando gli obblighi informativi da fornire nelle relazioni periodiche e nel bilancio d'esercizio;

b) operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate o con joint venture, qualora nelle società controllate, collegate o nelle joint venture controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Fintel, così

come definiti al precedente articolo 1.2;

c) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;

d) deliberazioni in materia di remunerazione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

i) Fintel abbia adottato una politica di remunerazione;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

e) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Fintel per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

## **Allegato 1 - DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE**

(cit. Allegato 1 del Regolamento operazioni con parti correlate, Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010).

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

## **Allegato 2 - Individuazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**

1. Sono escluse dalla Procedura le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in considerazione della loro normalità/ordinarietà.

2. Per operazione ordinaria si intende qualsiasi operazione, conclusa a condizioni di mercato o standard, che rientri nell'ordinario esercizio delle attività operative o delle attività finanziarie ad esse connesse, anche da parte di società controllate.

3. Un'operazione è ordinaria se sono soddisfatti entrambi i due seguenti criteri:

a) l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa del soggetto le cui procedure si applicano o all'attività finanziaria ad essa connessa. Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi per la società e tutte le altre attività non classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Per attività finanziarie si intendono quelle attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla società (ad esempio prestiti o contributi in conto capitale ottenuti da istituti di credito). Le attività finanziarie possono rientrare tra le operazioni ordinarie in quanto accessorie allo svolgimento delle attività operative (quale un finanziamento ottenuto per realizzare attività ordinarie);

b) l'operazione deve rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività imprenditoriale/societaria e ne sono, quindi, escluse le operazioni straordinarie individuate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (cfr. Nota i).

Per determinare se le operazioni rientrano o meno nell'ordinario esercizio, la società deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

i) *oggetto dell'operazione*: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

ii) *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società*: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua ordinarietà, in assenza di altri indici di segno contrario;

iii) *dimensione dell'operazione*: l'operazione non deve essere di dimensioni significativamente superiori rispetto ad operazioni analoghe compiute da Fintel o dalle sue controllate e, comunque, non superiore ad un controvalore di € 50.000,00 (cinquantamila/00);

Per determinare se un'operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si deve fare riferimento alle seguenti circostanze:

- a) il relativo corrispettivo è stato determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali,
- b) l'operazione è stata conclusa in esito a una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile ovvero a condizioni che, benché non predeterminate né definite in esito a una procedura competitiva, risultino verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato.

## **NOTE**

Nota i) La citata Comunicazione Consob, n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, parla a titolo esemplificativo, di: «operazioni che riguardano attività o beni di rilevanza strategica per la propria attività, soprattutto nel caso in cui abbiano ad oggetto attività immateriali per le quali il mero valore del corrispettivo potrebbe sottostimarne l'effettiva rilevanza. Possono rientrare in questa tipologia, ad esempio, le operazioni che prevedono la cessione ad una parte correlata (ad esempio, la controllante) della proprietà di un marchio essenziale per l'attività della società e il riacquisto del diritto all'uso dello stesso attraverso la stipula di un contratto di licenza d'uso. Parimenti, può ad esempio ricadere tra le operazioni riguardanti beni o attività strategiche la cessione ad una parte correlata dell'unico stabilimento industriale adibito alla produzione dell'azienda gestita dalla società quotata in previsione del successivo acquisto dei prodotti dalla medesima parte correlata al fine della loro commercializzazione. Operazioni di questo tipo possono, infatti, determinare una stretta dipendenza della società dalla parte correlata e, incidentalmente, costituire delle tecniche di difesa contro trasferimenti del controllo non graditi alla parte correlata, soprattutto se accompagnate a clausole contrattuali che pongano a rischio la possibilità per la società di continuare a produrre beni o servizi (ad esempio, recesso dal contratto da parte del proprietario del marchio in caso di cambio di controllo della società licenziataria). Giova rilevare che, ovviamente, non è possibile fornire un elenco esaustivo della casistica che può configurarsi in concreto, ma un utile criterio di individuazione è quello di valutare se una specifica transazione sia da considerarsi isolatamente ovvero se non debba tenersi conto, ai fini dell'autonomia gestionale, di un complesso di operazioni che appaiano funzionalmente collegate (ad esempio il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di riferimento per la successiva commercializzazione).